

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 100</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VILLA, BOFFARDI INES, BOLDRIN, CASTELLUCCI, CAVALIERE, COSTAMAGNA, GASCO, GAVA, GIGLIA, IANNIELLO, MAZZARRINO, MEUCCI, PICCINELLI, PISICCHIO, POSTAL, RADI, STELLA, TANTALO, TESINI ARISTIDE, VECCHIARELLI, VINCENZI, ZOLLA, ZOPPI**

*Presentata il 15 luglio 1976*

Norme integrative ed interpretative  
delle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824

ONOREVOLI COLLEGHI! — I motivi cui è ispirata la presente proposta di legge sono certamente noti a voi tutti, quindi breve e sintetica ne sarà la relativa illustrazione.

Trattasi di completare l'atto di giustizia riparatrice già legiferato nei confronti dei soli dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati, con le leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824.

In mancanza del predetto doveroso completamento — già troppo a lungo rinviato — si perpetuerebbe una assurda ed insanabile discriminazione che, allorché furono approvate le citate leggi n. 336 e n. 824, lo stesso Parlamento si impegnò ad affrontare e risolvere adeguatamente e con doverosa sollecitudine.

La normativa proposta è già semplice e chiara nella sua dizione testuale, per cui basta indicarne sinteticamente la portata:

a) vengono disposti concreti benefici ai fini pensionistici a favore di tutti i lavoratori ex combattenti ed assimilati cui non sono applicabili i benefici specifici per i pubblici dipendenti (sia civili sia militari), disposti dalle leggi n. 336 e n. 824.

La soluzione prevista ha l'evidente scopo di rendere l'agevolato pensionamento anche fonte di altri posti di lavoro a disposizione delle classi di cittadini più giovani.

In tale modo, il provvedimento assume un valore ed una portata sociale di ben più ampie proporzioni;

b) sono state colmate anche le lacune ed eliminate le incongruenze evidenziate nell'ambito degli stessi pubblici dipendenti con l'applicazione delle leggi n. 336 e n. 824, a causa di alcune limitazioni che hanno fatto insorgere l'esigenza di un'azione correttiva;

c) ad evitare equivoci ed incertezze applicative, sono state più esaurientemente configurate le categorie e le condizioni prescritte per l'attribuzione dei benefici.

Circa l'onere finanziario derivante dall'applicazione della normativa proposta, trattandosi di un provvedimento riparatore e compensativo di servizi prestati nell'interesse pubblico, per logica consequenziale si è ritenuto che spetti allo Stato assumerne la spesa.

I proponenti confidano che la loro iniziativa, rispondente agli impegni assunti nella passata legislatura e ribaditi anche durante l'ultima campagna elettorale dagli stessi

organi governativi, troverà il favorevole consenso di tutti i gruppi parlamentari e il loro concreto appoggio per una sollecita soluzione positiva.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

A favore di tutti i lavoratori ex combattenti, mutilati o invalidi di guerra, patrioti, perseguitati politici o razziali, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi appartenenti alle categorie indicate all'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, è riconosciuto un aumento di anzianità contributiva di anni sette o, se trattasi di mutilati o invalidi di guerra o vittime civili di guerra, di dieci anni, ai fini della liquidazione della pensione.

A richiesta degli interessati, anziché il riconoscimento di cui al precedente comma, è aumentata del 7 per cento se ex combattenti e del 10 per cento se mutilati o invalidi di guerra o vittime civili di guerra, la retribuzione annua pensionabile corrispondente alla media aritmetica delle retribuzioni computate secondo le norme vigenti.

I benefici disposti dal presente articolo non si applicano al personale indicato agli articoli 1 e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, all'articolo 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, e all'articolo 2 della presente legge.

### ART. 2.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, sono estese anche ai dipendenti cessati dal servizio anteriormente all'8 marzo 1968, previa domanda da presentarsi dall'interessato o dai suoi eredi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### ART. 3.

La limitazione « e comunque non oltre il 31 dicembre 1979 », disposta dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, è abrogata.

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 9 ottobre 1971,

n. 824, è da intendersi norma di modificazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e quindi opera con decorrenza economica dal 30 ottobre 1971. I limiti previsti dalla norma stessa, da considerarsi comunque come limiti sia minimi sia massimi, si riferiscono esclusivamente ad un dodicesimo dell'80 per cento della intera retribuzione quiescibile annua per ogni anno di servizio computabile, fermo restando che per retribuzione quiescibile annua si intende quella valutabile ai fini di cui trattasi in base alle norme regolamentari vigenti nell'istituto dal quale dipende l'interessato.

**ART. 4.**

Le sanzioni condonate — e delle quali va eliminata ogni traccia dal fascicolo personale — ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 250, hanno cessato dall'aver influenza ostativa ai fini dell'attribuzione dei benefici disposti a favore degli ex combattenti, con la medesima decorrenza della entrata in vigore della legge 18 marzo 1968, n. 250.

**ART. 5.**

Gli effetti economici degli articoli 1 e 2 della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1977, mentre gli effetti economici degli articoli 3 e 4 della presente legge hanno la stessa decorrenza prevista dall'articolo 6 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

**ART. 6.**

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge al personale non indicato all'articolo 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, ed al primo comma dell'articolo 2 della presente legge, onere valutato in lire 50.000 milioni per l'anno finanziario 1977, si provvede per il 50 per cento mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977, e per il restante 50 per cento a carico degli stanziamenti per le provvidenze ai lavoratori disoccupati o in cassa di integrazione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.